



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 100 del 24.06.2025

COPIA

Oggetto: Modifiche al PIAO 2025/2027 adottato con deliberazione di Giunta n.38/2025 con esclusivo riferimento alla sezione relativa alla programmazione del fabbisogno del personale dipendente riferibile al medesimo arco temporale.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretario Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" - TUEL, ai sensi del quale gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;
- l'articolo 91, comma 1, del TUEL ai sensi del quale gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'articolo 6 del decreto legislativo n.165/2001, a norma del quale:
 - le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;
 - allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter; qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33; nell'ambito del suddetto piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2; il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
 - in sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione; resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
 - le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti non possono assumere nuovo personale;
- l'articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo n.165/2001, recante "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", a norma del quale, tra l'altro,

con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacita' del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n.75/2017 le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n.165/2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.36/2022 in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dallo stesso decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022;

visto il decreto interministeriale del 08/05/2018 concernente "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27/07/2018, prevedente tra l'altro, che:

- il piano triennale del fabbisogno (PTFP) deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa; si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001;
- il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativa, organizzativo o funzionale; l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;
- il PTFP deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali";
- ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;
- il processo di indirizzo organizzativo, volto a programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, è preceduto da

un'analisi degli input della produzione, fondata su metodologie di standardizzazione dei bisogni, quantitativi e qualitativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;

- l'amministrazione potrà definire una tabella dei fabbisogni articolata su:
 - quali processi, funzioni o attività necessitano di personale (es: Risorse Umane, Sistemi informativi, Processi core dell'amministrazione, Sedi territoriali);
 - quali professioni servono, ricorrendo ad una tassonomia standard semplificata;
- il PTFP deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate:
 - sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato;
 - sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro;
 - con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile;
 - con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14, comma 7, del d.l. n.95/2012;
 - in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale;
 - necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;
- il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la "dotazione" di spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti; resta fermo che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, nonché, per gli altri istituti o rapporti, nei limiti di spesa di personale previsti e sopra richiamati, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio;
- in sede di stesura del PTFP le amministrazioni pubbliche possono individuare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n.165/2001, eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.
- gli enti territoriali opereranno nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

atteso che a norma dell'articolo 16, comma 1, lettera a)-bis del citato decreto legislativo n.165/2001 i dirigenti propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

visto il decreto interministeriale del 22/07/2022 avente ad oggetto “Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”;

visto il Decreto Legge n.80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, ed in particolare l'articolo 6 avente introdotto il “Piano integrato di attivita' ed organizzazione” (PIAO), il quale prevede che lo stesso abbia durata triennale, sia aggiornato annualmente e debba definire, tra l'altro:

- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 24 Giugno 2022 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), il quale annovera il Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 tra quelli assorbiti dal PIAO;

richiamata la propria deliberazione n.38 del 31/03/2025, con la quale, nell'approvarsi il PIAO del Comune di Sestu per il triennio 2025/2027, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale relativa al medesimo arco temporale (rif.sezione 3.3 e allegato 5);

considerato che rispetto al suddetto atto programmatico si rende necessario, con esclusivo riferimento alla programmazione delle assunzioni a tempo determinato:

- a) disporre la proroga per due mesi di quattro figure professionali i cui contratti di somministrazione risultano in scadenza il prossimo 30/06/2025 al fine di proseguire le attivita' di conclusione e rendicontazione del bando INPS Home Care Premium 2022/2025, la cui scadenza è fissata in pari data; le relative spese saranno coperte dalle risorse trasferite dal PLUS 21, a valere sui trasferimenti della RAS per l'Ufficio di Piano, come disposto con determinazione n 603 del 18.06.2025 adottata dal PLUS 21 e trasmessa al Comune con nota protocollo n.29314/2025;
- b) prevedere i seguenti contratti di somministrazione di lavoro per la gestione del bando INPS Home Care Premium 2025/2028, con immissione in servizio dal 1/10/2025 e termine al 31/07/2028, e relativa spesa, integralmente coperta da risorse INPS

nonché, per l'eventuale differenza, da risorse trasferite dal PLUS 21 a valere sui trasferimenti della RAS per l'Ufficio di Piano, come stabilito dalla delibera della Conferenza dei Sindaci del PLUS 21 n.2 del 20/06/2025:

- n.2 assistenti sociali per 28 ore settimanali;
- n.1 istruttore amministrativo/contabile per 28 ore settimanali;
- n.1 istruttore amministrativo/contabile per 20 ore settimanali;

atteso che rispetto alla copertura finanziaria derivante dall'anticipazione delle risorse per il finanziamento della somministrazione delle sopra indicate figure professionali è preventivamente assunta dalla Giunta comunale opportuna variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027;

vista la legge n.296/2006 ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 557, a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- articolo 1, comma 557-quater a norma del quale ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

viste in merito ai limiti di cui ai citati commi 557-bis e 557-quater dell'articolo 1 della legge n.296/2006:

- la deliberazione n. 31/2018/PAR della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Sardegna, nella quale la stessa, sollecitata in merito al computo nei predetti limiti delle spese sostenute dai comuni per l'avvio dei cantieri regionali Lavoras, completamente eterofinanziate dalla Regione, esprime le seguenti considerazioni:
 - "...deve essere considerato che nel caso in esame ci si trova davanti ad interventi che vedono l'Ente locale come esecutore di un programma di attività avviato dalla Regione nell'ambito di una pluralità di funzioni di propria competenza che spaziano dall'assistenza sociale e tutela del lavoro, alla tutela ambientale e del territorio...";
 - "L'assoggettamento al vincolo generale riguardante l'andamento complessivo della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, potrebbe non attagliarsi alla fattispecie in esame in quanto frustrerebbe l'attuazione...

ne di un programma regionale da realizzare anche con il sostegno comunitario, nel quale gli enti locali hanno un ruolo sostanzialmente esecutivo”;

- deve essere considerato che l’ente locale non attinge le risorse per il finanziamento dei predetti cantieri dal fondo unico per il funzionamento dell’amministrazione (alimentato dalla Regione) e che la provvista finanziata dalla Regione ha carattere occasionale con vincolo di destinazione alla realizzazione di specifici progetti;
- deve essere poi evidenziato che il confronto storico tra aggregati di spesa, di cui all’art. 1, comma 557quater, della L. n. 296/2006, dovrebbe in linea di principio essere riferito all’insieme delle componenti stabili ed ordinarie che compongono la spesa per il personale, e riguardare valori tra loro omogenei senza essere influenzato da dinamiche solo temporanee e del tutto occasionali che ne altererebbero la serie storica;
- la Sezione ritiene che il ricorso a soggetti disoccupati nell’ambito di “cantieri di lavoro” previsti dal programma LavoRas, realizzi un intervento a carattere socio assistenziale sostanzialmente rientrante nell’ambito funzionale della Regione seppure con il conferimento di risorse all’ente locale; inoltre, la durata limitata dell’intervento non è suscettibile di determinare un aumento stabile della spesa corrente ed un conseguente irrigidimento del bilancio, ma è un’operazione neutra in termini di sostenibilità a regime (cfr. Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, pareri n. 56/2017, n. 31/2018);
- resta impregiudicata la necessità che la spesa per il personale sopportata per il funzionamento dell’amministrazione locale rimanga contenuta nel corso degli anni mediante il raffronto delle sue componenti ordinarie;
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Liguria n.116/2018/PAR, nella quale la corte afferma “...sulla base delle deliberazioni adottate in funzione nomofilattica dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, che possono essere esclusi dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) ed alle spese per contratti di lavoro c.d. flessibili (art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010), oltre alle fattispecie indicate espressamente dalla legge, anche quelle interamente gravanti su fondi dell’Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati. Inoltre, sulla base dei più recenti approdi nomofilattici, risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)”;
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Piemonte n.4/2019/PAR nella quale i magistrati contabili evidenziano che “...risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale;”
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Veneto n.105/2021/PAR, nella quale viene ribadito, citando parte della predette giurispru-

denza contabile, che "...si desume più in generale che, dai limiti di finanza pubblica considerati, sono escluse le spese specificamente finanziate da un diverso soggetto, pubblico o privato, sostanzialmente purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dello stesso ente locale (principio della neutralità finanziaria);"

visto l'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge n.34/2019;

visto il decreto interministeriale del 17 Marzo 2020, assunto ai sensi del citato articolo 33, comma 2, del Decreto Legge n.34/2019;

vista la circolare protocollo Ministero Interno ULM_FP-0000974-A-08/06/2020 esplicativa del decreto interministeriale del 17 Marzo 2020 adottata di concerto dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e Finanze e dell'Interno

visto l'articolo 57, comma 3-septies del decreto legge n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.126/2020, a norma del quale a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

dato atto che, per quel che riguarda le assunzioni a tempo determinato:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
- rileva ancora la previsione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1-quater del decreto legge n.113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.160/2016, a norma del quale:

- a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- suddette limitazioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano gli enti locali, non applicandosi tuttavia agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n.296/2006 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- sono in ogni caso escluse dalle suddette limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000;
- come acclarato con delibera di Giunta n.204 del 13/11/2012 la spesa sostenuta nel 2009 per l'effettuazione di assunzioni con contratto flessibile da parte dell'Amministrazione comunale è stata pari ad euro 269.835,68;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge n.448/2001, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge n.449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge n.34/2019 il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio conseguente all'assunta programmazione del fabbisogno deve essere asseverato dall'organo di revisione;

acquisito in merito alla proposta variazione alla programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2025/2027 il parere favorevole dell'Organo di revisione, espresso, ai sensi della sussposta normativa, nel proprio verbale agli atti;

dato atto che l'articolo 4, comma 5, del CCNL 2019/2021 siglato in data 16/11/2022 prevede che, nell'ambito delle previste relazioni sindacali, debbano essere oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS;

acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) di assumere la parte motiva quale parte essenziale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di integrare la programmazione di cui al Piano integrato di attività ed organizzazione – sezione fabbisogno del personale dipendente relativa al triennio 2025/2027, assunta con precedente deliberazione n.38 del 31/03/2025, adeguandone le relative previsioni nei termini sopra espressi e come da risultanze desumibili dall'allegato prospetto, pre-

vedente, rispetto al previgente atto programmatico, esclusivamente il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro completamente eterofinanziati;

- 3) di dare atto che il quadro programmatico previgente assunto con la citata deliberazione n.38 del 31/03/2025 e le relative statuzioni in materia di fabbisogno del personale dipendente rimangono confermati per le parti non espressamente o implicitamente abrogate o modificate dal presente provvedimento;
- 4) di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'aggiornamento della programmazione in parola come appresso specificato:
 - a) proroga per 2 mesi dei n.4 contratti di somministrazione in essere con riferimento al programma INPS HCP 2022/2025 come da specifiche indicate nell'allegato prospetto:
 - euro 28.018,00 per competenze e oneri somministrazione sul capitolo 7135/22 dell'esercizio 2025 bilancio 2025/2027;
 - euro 2.330,00 per Irap sul capitolo 7135/23 dell'esercizio 2025 bilancio 2025/2027;
 - b) acquisizione di n.4 contratti di somministrazione come da specifiche indicate nell'allegato prospetto con riferimento al programma INPS HCP 2025/2028:

Anno 2025

- euro 38.000,00 per competenze e oneri somministrazione sul capitolo 7137 dell'esercizio 2025 bilancio 2025/2027;
- euro 3.230,00 per Irap sul capitolo 7137.1 dell'esercizio 2025 bilancio 2025/2027;

Anno 2026

- euro 156.000,00 per competenze e oneri somministrazione sul capitolo 7137 dell'esercizio 2026 bilancio 2025/2027;
- euro 13.260,00 per Irap sul capitolo 7137.1 dell'esercizio 2026 bilancio 2025/2027;

Anno 2027

- euro 156.000,00 per competenze e oneri somministrazione sul capitolo 7137 dell'esercizio 2027 bilancio 2025/2027;
- euro 13.260,00 per Irap sul capitolo 7137.1 dell'esercizio 2027 bilancio 2025/2027;

- 5) di attestare che l'aggiornata programmazione, coerentemente con le attuali previsioni di bilancio, non determinando maggiori oneri diretti a carico dell'Ente, assicura il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 557-quater della Legge 296/2006 nonché garantisce il pluriennale equilibrio di bilancio come prescritto dall'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge n.34/2019;
- 6) di dare mandato al competente Ufficio Personale in merito all'adozione degli atti consequenziali alla presente;

- 7) di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 100 del 24/06/2025

OGGETTO:

Modifiche al PIAO 2025/2027 adottato con deliberazione di Giunta n.38/2025 con esclusivo riferimento alla sezione relativa alla programmazione del fabbisogno del personale dipendente riferibile al medesimo arco temporale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 01/07/2025



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Modifiche al PIAO 2025/2027 adottato con deliberazione di Giunta n.38/2025 con esclusivo riferimento alla sezione relativa alla programmazione del fabbisogno del personale dipendente riferibile al medesimo arco temporale.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 23.06.2025

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 23.06.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027

POSIZIONI A TEMPO DETERMINATO

2025

N. unità	Area	Profilo professionale	Natura rapporto	Tipologia posizione	Modalità reclutamento	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza e durata	Note
1	Istruttori (ex ctg.C)	Istruttore amministrativo contabile	Subordinato a tempo pieno	Eterofinanziata	Contratto di somministrazione lavoro con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali.	Plus 21 – Programma HCP	01/07/25-31/08/25	Trattasi di proroga di contratto di somministrazione in essere - Assunzione integralmente finanziata con risorse trasferite dal PLUS 21 a valere sui trasferimenti della RAS per l'ufficio di Piano (det. 603/2025 – prot. 29314)
1	Istruttori (ex ctg.C)	Istruttore amministrativo contabile	Subordinato a tempo parziale 28 ore settimanali	Eterofinanziata	Contratto di somministrazione lavoro con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali.	Plus 21 – Programma HCP	01/07/25-31/08/25	Trattasi di proroga di contratto di somministrazione in essere - Assunzione integralmente finanziata con risorse trasferite dal PLUS 21 a valere sui trasferimenti della RAS per l'ufficio di Piano (det. 603/2025 – prot. 29314)
2	Funzionari (ex ctg.D)	Assistente sociale	Subordinato a tempo pieno	Eterofinanziata	Contratto di somministrazione lavoro con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali.	Plus 21 – Programma HCP	01/07/25-31/08/25	Trattasi di proroga di contratto di somministrazione in essere - Assunzione integralmente finanziata con risorse trasferite dal PLUS 21 a valere sui trasferimenti della RAS per l'ufficio di Piano (det. 603/2025 – prot. 29314)
1	Istruttori (ex ctg.C)	Istruttore amministrativo contabile	Subordinato a tempo parziale 28 ore settimanali	Eterofinanziata	Contratto di somministrazione lavoro con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali.	Plus 21 – Programma HCP	01/10/25-31/12/27	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS e, per l'eventuale differenza con risorse trasferite dal PLUS 21 a valere sui trasferimenti della RAS per l'ufficio di Piano (vedi delibera Conferenza dei Sindaci del PLUS 21 n. 2 del 20/06/2025) - (da programmare l'annualità 2028 fino al 30.06.2028)
1	Istruttori (ex ctg.C)	Istruttore amministrativo contabile	Subordinato a tempo parziale 20 ore settimanali	Eterofinanziata	Contratto di somministrazione lavoro con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali.	Plus 21 – Programma HCP	01/10/25-31/12/27	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS e, per l'eventuale differenza con risorse trasferite dal PLUS 21 a valere sui trasferimenti della RAS per l'ufficio di Piano (vedi delibera Conferenza dei Sindaci del PLUS 21 n. 2 del 20/06/2025) - (da programmare l'annualità 2028 fino al 30.06.2028)
2	Funzionari (ex ctg.D)	Assistente sociale	Subordinato a tempo parziale 28 ore settimanali	Eterofinanziata	Contratto di somministrazione lavoro con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali.	Plus 21 – Programma HCP	01/10/25-31/12/27	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS e, per l'eventuale differenza con risorse trasferite dal PLUS 21 a valere sui trasferimenti della RAS per l'ufficio di Piano (vedi delibera Conferenza dei Sindaci del PLUS 21 n. 2 del 20/06/2025) - (da programmare l'annualità 2028 fino al 30.06.2028)

2026


N. progr.	Area	Profilo professionale	Natura rapporto	Tipologia posizione	Modalità reclutamento	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza	Note
-----------	------	-----------------------	-----------------	---------------------	-----------------------	--	----------------------	------

Nessuna assunzione al momento programmata; sono fatte salve eventuali assunzioni completamente eterofinanziate da acquisirsi mediante somministrazione per l'espletamento dei progetti cui i correlati finanziamenti sono tesi

2027

N. progr.	Area	Profilo professionale	Natura rapporto	Tipologia posizione	Modalità reclutamento	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza	Note
-----------	------	-----------------------	-----------------	---------------------	-----------------------	--	----------------------	------

Nessuna assunzione al momento programmata; sono fatte salve eventuali assunzioni completamente eterofinanziate da acquisirsi mediante somministrazione per l'espletamento dei progetti cui i correlati finanziamenti sono tesi



COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Verbale n° 20/2025

L'anno duemila venticinque, alle ore 18:00 del giorno 23 del mese di giugno si è riunito, in modalità videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

dott. Francesco Picciau (presidente);

dott.ssa Valeria Usai (componente);

del dott. Attilio Lasio (componente).

Il collegio si riunisce per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23.06.2025 del dott. Filippo Farris, responsabile del settore 3, avente il seguente oggetto: ***Modifiche al PIAO 2025/2027 adottato con deliberazione di Giunta n. 38/2025 con esclusivo riferimento alla Programmazione del fabbisogno del personale dipendente riferibile al medesimo arco temporale.***

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RICEVUTO

- la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23.06.2025 del dott. Filippo Farris, responsabile del settore 3, avente il seguente oggetto: Modifiche al PIAO 2025/2027 adottato con deliberazione di Giunta n. 38/2025 con esclusivo riferimento alla Programmazione del fabbisogno del personale dipendente riferibile al medesimo arco temporale.

RICHIAMATO

- la propria deliberazione n.38 del 31/03/2025, con la quale, nell'approvarsi il PIAO del Comune di Sestu per il triennio 2025/2027, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale relativa al medesimo arco temporale (rif.sezione 3.3 e allegato 5).

PRESO ATTO

- che, con esclusivo riferimento alla programmazione delle assunzioni a tempo determinato, si rende necessario:
 - A. la proroga per due mesi di quattro figure professionali i cui contratti di somministrazione risultano in scadenza il prossimo 30/06/2025 al fine di proseguire le attività di conclusione e rendicontazione del bando INPS Home Care Premium 2022/2025, la cui scadenza è fissata in pari data. Le relative spese saranno coperte dalle risorse trasferite dal PLUS 21, a valere sui trasferimenti della RAS per l'Ufficio di Piano, come disposto con determinazione n. 603 del 18.06.2025 adottata dal PLUS 21 e trasmessa al Comune con nota protocollo n.29314/2025;
 - B. prevedere i seguenti contratti di somministrazione di lavoro per la gestione del bando INPS Home Care Premium 2025/2028, con immissione in servizio dal 1/10/2025 e termine al 31/07/2028, e relativa spesa, integralmente coperta da risorse INPS nonché, per l'eventuale differenza, da risorse trasferite dal PLUS 21 a valere sui trasferimenti della RAS per l'Ufficio di Piano, come stabilito dalla delibera della Conferenza dei Sindaci del PLUS 21 n.2 del 20/06/2025:
 - n.2 assistenti sociali per 28 ore settimanali;
 - n.1 istruttore amministrativo/contabile per 28 ore settimanali;
 - n.1 istruttore amministrativo/contabile per 20 ore settimanali.

EVIDENZIATO

- che la copertura finanziaria derivante dall'anticipazione delle risorse per il finanziamento della somministrazione delle sopra indicate figure professionali dovrà essere preventivamente assunta dalla Giunta Comunale con variazione al bilancio di previsione 2025/2027;
- che la spesa per le quattro figure professionali i cui contratti di somministrazione risultano in scadenza il prossimo 30/06/2025 riguarderà:

- euro 28.018,00 per competenze e oneri somministrazione sul capitolo 7135/22 dell'esercizio 2025 bilancio 2025/2027;
- euro 2.330,00 per Irap sul capitolo 7135/23 dell'esercizio 2025 bilancio 2025/2027;
- che la spesa per acquisizione di n. 4 contratti di somministrazione di lavoro per la gestione del bando INPS Home Care Premium 2025/2028, con immissione in servizio dal 1/10/2025 e termine al 31/07/2028 riguarderà:
 - Anno 2025:
 - euro 38.000,00 per competenze e oneri somministrazione sul capitolo 7137 dell'esercizio 2025 bilancio 2025/2027;
 - euro 3.230,00 per Irap sul capitolo 7137.1 dell'esercizio 2025 bilancio 2025/2027.
 - Anno 2026:
 - euro 156.000,00 per competenze e oneri somministrazione sul capitolo 7137 dell'esercizio 2026 bilancio 2025/2027;
 - euro 13.260,00 per Irap sul capitolo 7137.1 dell'esercizio 2026 bilancio 2025/2027.
 - Anno 2027:
 - euro 156.000,00 per competenze e oneri somministrazione sul capitolo 7137 dell'esercizio 2027 bilancio 2025/2027;
 - euro 13.260,00 per Irap sul capitolo 7137.1 dell'esercizio 2027 bilancio 2025/2027.

ACQUISITO

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dott. Filippo Farris;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i., il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla dott.ssa dott. Filippo Farris;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23.06.2025 avente ad oggetto: *Modifiche al PIAO 2025/2027 adottato con deliberazione di Giunta n. 38/2025 con esclusivo riferimento alla Programmazione del fabbisogno del personale dipendente riferibile al medesimo arco temporale.*

Il collegio dei revisori

Dott. Francesco Picciau



Dott.ssa Valeria Usai



Dott. Attilio Lasio

